



CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 342 del 11/11/2020

OGGETTO: LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMI 682 E 683 - D.L. N. 34/2020 CONV. NELLA LEGGE N. 77/2020 ART. 182, COMMA 2. RICHIESTE DI PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ATTO DI INDIRIZZO. OB. STR N 5.9.

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Novembre alle ore 10:06, si svolgono i lavori della Giunta con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype), in relazione al D.L. n. 6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Raffaele Parlangeli, che con collegamento remoto accerta alle ore 10:06, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti come segue:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	vice Sindaco	DELLI NOCI ALESSANDRO		X
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA	X	
<u>4</u>	Assessore	DE MATTEIS MARCO	X	
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO		X
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X	
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA	X	
<u>9</u>	Assessore	SIGNORE SERGIO	X	
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 7 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione istruttoria dell'Assessore alle Politiche Urbanistiche arch. Rita Miglietta, su informativa dell'Ufficio :

- Risultano rilasciate sull'ambito demaniale ricadente nel territorio del Comune di Lecce n. 25 concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative;
- Risultano pervenute all'Ufficio n. 21 domande di proroga della concessione demaniale marittima ex art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145/2018 (con cui il legislatore ha di fatto prorogato di 15 anni la durata delle c.d.m. per lo svolgimento di attività turistico-ricreative) da parte dei soggetti concessionari esercenti le predette attività;
- Risulta adottato con delibera della Giunta Comunale n. 236 del 2/8/2020 il Piano Comunale delle Coste (in corso di approvazione definitiva attualmente nella fase dell'esame delle osservazioni, ad esito del periodo di pubblicazione terminato lo scorso 8 ottobre), con cui è stato definito l'assetto dei lotti concedibili secondo le prescrizioni della L.R. n. 17/15 e del PRC anche in relazione a lotti attualmente in concessione, per i quali la concedibilità è confermata a valle di un adeguato sistema di monitoraggio previsto - in conformità con le indicazioni del PRC – per un periodo minimo di tre anni. L'attuazione della pianificazione in corso di approvazione costituisce interesse pubblico essenziale per la gestione e la tutela dell'area costiera nel suo insieme anche in relazione a necessari interventi di recupero e riequilibrio costiero;
- Risulta che l'Ufficio non abbia istruito le predette istanze di proroga legale, in attesa di chiarimenti normativi, a fronte delle diverse perplessità suscitate dalla applicazione della disposizione normativa statale (legge n. 145/18) che sposta la scadenza delle c.d.m. al 31 dicembre 2033, in palese contrasto con l'indirizzo dettato da inequivocabili pronunce della Corte di Giustizia Europea, che hanno rilevato l'incompatibilità della proroga automatica sia con il principio della libertà di stabilimento sia con la Direttiva Bolkenstein sui servizi nel mercato interno dell'Unione Europea;
- Risulta che, con determinazione dirigenziale n. 433 del 19.12.2019, al fine di approfondire la problematica insorta, l'Ufficio abbia dato incarico all'Avv. Silvestro Lazzari, pure incaricato della consulenza giuridica sul redigendo Piano Comunale delle Coste, di fornire apposita assistenza nella vicenda di che trattasi;
- Con nota acquisita al prot. n. 59052 del 21/5/2020 il suddetto professionista ha espresso il proprio parere in merito;
- Con successiva nota al prot. n. 125894 del 28/10/2020 l'avv. Silvestro Lazzari ha trasmesso un suo ulteriore contributo consultivo con riedizione di un parere complessivo alla luce della novità normativa sopravvenuta tradotta nell'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, per come convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020;
- In sostanza il legale, ripercorrendo ed analizzando il complesso quadro normativo e giurisprudenziale formatosi intorno alla questione della proroga/rinnovo delle c.d.m. esistenti nonché alla facoltà di utilizzo introdotta dall'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, conv. nella legge n. 77/2020 ha proposto all'Ufficio una soluzione, giuridicamente sostenibile, del seguente tenore:

"l'Ufficio potrà così agire nell'ambito del procedimento ad iniziativa di parte aperto con la presentazione da parte dei concessionari della istanza di proroga:

- *rigetto della domanda per le motivazioni sopra meglio illustrate;*
- *interpello al concessionario se intende:*

A) avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 182 D.L. n. 34/2020, da comunicare entro il 30 novembre con impegno al pagamento del canone (2021) entro il 31.12.2020;

B) di non avvalersi della facoltà ex art. 182 cit. e di accettare una proroga tecnica per il periodo fissato, da comunicare entro il 30 novembre.

Nel primo caso, l'Ufficio non adotta alcun altro provvedimento e dovrà però affrontare tutte le problematiche prima accennate relative alla ultrattività (o meno) dei titoli edilizi e delle connesse conseguenze.

Nel secondo caso, l'Ufficio predispose un provvedimento motivato di proroga, acquisendo l'accettazione scritta da parte del concessionario, implicante la rinuncia alla scadenza ad utilizzare ulteriormente l'area, salvo nuove e diverse disposizioni normative nel frattempo intervenute.

La proroga tecnica (di due o al massimo di tre anni) trova legittimazione giuridica e giustificazione fattuale per il seguente ordine di ragioni:

- dopo la scadenza del 31.12.2020 non vi sono i tempi necessari per procedere con procedure ad evidenza pubblica alla riassegnazione delle aree "vacanti";

- i concessionari hanno, nelle more della adozione della riforma e di regole chiare al riguardo, la certezza di un ulteriore periodo di fruizione dell'area in concessione mediante un regolare titolo, potendo così razionalmente programmare l'attività e destinare gli investimenti;

- il bene pubblico demaniale e coevamente l'interesse dell'imprenditore concessionario risultano equamente salvaguardati, senza violazione della normativa e dei principi del diritto eurounitario (anche in ragione della sussistenza di altre aree demaniali disponibili da assegnare);

- non si esclude la possibilità di un prolungamento del periodo di concessione in caso di sopravvenute disposizioni generalizzate di proroga non contrastanti, secondo la prospettazione del Giudice Amministrativo e/o della Corte Europea, con il diritto euro-unitario.

I vantaggi che la soluzione prospettata offre possono così essere sintetizzati:

- probabilità (o speranza) che nel predetto periodo sia adottata dal legislatore una riforma organica della materia e siano dettati criteri univoci per le gare di affidamento delle aree demaniali;

- consentire agli operatori (che concordano ed accettano la soluzione proposta con atto scritto) di gestire correttamente e proficuamente l'area in concessione disponendo di un titolo concessorio sia pure per un periodo limitato ma ben determinato, con rinuncia di avvalersi della facoltà prevista dall'ultima norma;

- evitare allo stato e per il periodo in considerazione una disparità di trattamento tra operatori balneari del territorio rispetto a quelli di altri comuni pugliesi (che hanno aderito alle proroghe generalizzate);

- consentire al comune il "controllo" del territorio costiero demaniale secondo le disposizioni del PCC in corso di approvazione, in coerenza con lo spirito che ispira la pianificazione".

- Risulta opportuno esprimere un atto di indirizzo all'Ufficio Demanio al fine di garantire l'efficacia della pianificazione costiera in corso di approvazione con un'azione amministrativa mirata a ad una corretta e sostenibile gestione della costa ricadente in ambito comunale in funzione della sua adeguata tutela sotto tutti i profili rilevanti.*

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di dover provvedere secondo quanto rappresentato in istruttoria,

VISTA la relazione istruttoria di cui in premessa e concordando con quanto in essa contenuto;

VISTO il parere dell'avv. Silvestro Lazzari acquisito al n. 125894 del 28/10/2020,

CONSIDERATA l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga formulate dai concessionari per le motivazioni ampiamente espresse nel parere, attesa la posizione assunta al riguardo dalle diverse Autorità Amministrative e Giudiziarie competenti in materia, risultando evidente che un eventuale provvedimento comunale di proroga/rinnovo ex legge n. 145/2018 risulterebbe illegittimo, esponendosi al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, in quanto palesemente contrastante con le disposizioni del diritto eurounitario direttamente operanti nell'ordinamento interno e prevalenti rispetto alla legge nazionale nonché all'attenzione del giudice penale;

RITENUTA giustificata e congrua una proroga tecnica della concessione della durata di anni tre, tenuto conto che:

- non vi sono i tempi necessari per procedere, con procedure ad evidenza pubblica, alla riassegnazione delle aree "vacanti", anche in considerazione delle problematiche normative già evidenziate, nonché dello stato di emergenza sanitaria in corso di continua evoluzione;

- i concessionari hanno, nelle more della adozione di una auspicata riforma, la certezza di un ulteriore periodo di fruizione dell'area in concessione mediante un regolare titolo, potendo così razionalmente programmare l'attività e i conseguenti investimenti;

- la gestione del bene pubblico demaniale risulta corretta, senza violazione della normativa e dei principi del diritto eurounitario, anche in ragione della sussistenza di altre aree demaniali disponibili da assegnare appena approvato il PCC;

- il periodo di anni tre risulta necessario e sufficiente per creare le condizioni per una regolare riassegnazione delle aree attraverso un bando per la pubblica selezione comparativa, anche in considerazione del prospettato riordino della materia per come delineato nella legge n. 145/2018;

- nel frattempo il comune mantiene il controllo gestionale del territorio costiero demaniale, anche secondo le disposizioni del PCC in corso di approvazione, in coerenza con lo spirito che ispira la pianificazione, e alla necessità di attivare per tutte le aree in concessione un primo periodo di monitoraggio dell'erosione in collaborazione con il concessionario, allo scopo di avviare concrete ed efficaci misure di verifica e mitigazione dell'erosione stessa;

- alla scadenza del periodo di proroga, il lotto (se concedibile ai sensi del PCC) può legittimamente essere posto a bando per l'assegnazione con procedura di evidenza pubblica.

RITENUTO altresì che vi sia urgenza di provvedere al riguardo, emanando specifico atto di indirizzo al Responsabile del Settore al fine di giungere ad una decisione condivisa e coerente con il programma amministrativo anche per le interferenze della soluzione assunta con la pianificazione delle coste appena adottata dalla Giunta.

Visto il D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Vista:

- la Legge Regionale n. 17/2015;
- la legge n. 145/2018 art. 1 comma 682, 683;
- il D.L. n. 34/20 conv. nella legge n. 77/20, art. 182, comma 2;
- gli atti citati in narrativa;

VALUTATI gli aspetti sostanziali della presente deliberazione, dichiarando che la stessa non ha riflessi diretti e indiretti sul patrimonio e ha riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza

D E L I B E R A

- 1) **di adottare il seguente atto di indirizzo**, per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, in merito ai procedimenti ad iniziativa di parte avviati con la richiesta dei concessionari di aree demaniali marittime di proroga/rinnovo delle concessioni al 31.12.2033, ai sensi della legge n.145/2018 art. 1 commi 682 e 683, tenuto conto altresì dell'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020, per come convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020:

- rigetto della domanda di proroga ex legge n. 145/18;

- interpello al concessionario se intende:

A) avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 182 D.L. n. 34/2020, da comunicare entro il 30 novembre con impegno al pagamento del canone (2021) entro il 31.12.2020;

B) di non avvalersi della facoltà ex art. 182 cit. e di accettare una proroga tecnica per il periodo di anni tre, da comunicare entro il 30 novembre.

Nel primo caso, l'Ufficio prende atto della facoltà di utilizzo e non adotta alcun altro provvedimento, tenendo conto dell'intervenuta inefficacia dei titoli edilizi collegati alla scadenza della concessione. Nel secondo caso, l'Ufficio predispose un provvedimento motivato di proroga tecnica di tre anni, salvo nuove e diverse disposizioni normative o provvedimentali nel frattempo intervenute. In tale atto di proroga l'Ufficio inserirà, ove del caso, l'ulteriore obbligo del concessionario di effettuare il monitoraggio secondo le modalità ed i tempi indicati nell'art. 17 delle NTA del PCC in via di approvazione.

In caso di rinuncia espressa alla proroga e alla facoltà di utilizzo, ovvero in caso di mancata risposta (da intendere come rinuncia ad entrambe le opzioni) l'Ufficio adotterà gli atti necessari per procedere mediante gara pubblica alla assegnazione dell'area rimasta libera (ove concedibile) secondo legge.

2) Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio la valutazione conseguente per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari.

3) Di dare atto che gli aspetti sostanziali della presente deliberazione non comportano riflessi diretti e indiretti sul patrimonio e comportano riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

4) Di dichiarare, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

La seduta è tolta alle ore 10:24

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il vice Segretario generale
Raffaele Parlangei
(atto sottoscritto digitalmente)